



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 23 giugno 2023
MR/lb

Egregio Signor
arch. Lorenzo Ossanna
Assessore agli Enti locali della
Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige/Sudtirolo

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Gent.ma Signora
dott.ssa Loretta Zanon
Dirigente Ripartizione II,
Affari istituzionali, competenze
Ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

interoperabilità PITRE

Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente del
Consiglio dei comuni
della Provincia di Bolzano

gvcc@legalmail.it


OGGETTO: Parere in merito alla delibera relativa alle assunzioni del personale dei comuni. Comunicazione dd. 07/06/2023 Prot. RATAA/0016593/07/06/2023-P Ns. prot. CCT_CAL|REG_CAL|07/06/2023|0000450|A

Con la comunicazione in oggetto di data 07/06/2023, l'Assessore agli Enti locali inviava proposta di disegno di legge di "Assestamento di bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025", al fine di ottenere il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali.

A seguito della conseguente istruttoria ed al successivo esame da parte del Consiglio delle autonomie locali, avvenuto nella seduta del 21 giugno us, si evidenzia il parere reso dall'Organismo da me presieduto che, come si avrà modo di osservare, è focalizzato su alcuni articoli che hanno evidenziato particolari criticità per il sistema degli Enti locali trentini, nonché su alcune specifiche richieste di integrazione della normativa regionale vigente.

A seguire sono riportati gli articoli di riferimento e le criticità condivise, in particolare legate all'esigenza di non snaturare la figura del segretario e il ruolo del Comune nel rincorrere l'emergenza della supplenza e reggenza di sedi segretarili.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it





- Art. 1, co. 1, lett. q)

"Dopo il comma 4 dell'articolo 162 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Il segretario può chiedere che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. In tal caso al segretario spettano per il periodo di supplenza o reggenza la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il comune titolare del rapporto pone a carico del comune presso cui è effettuata la supplenza o la reggenza l'onere di spesa in proporzione alle ore prestate presso quest'ultimo".

PARERE NEGATIVO: la scelta unilaterale del segretario di esercitare la supplenza o reggenza all'interno dell'orario di servizio va inevitabilmente ad impattare in modo negativo sul servizio svolto presso la sede principale ed è pertanto da evitare, tenuto conto delle esigue strutture di diversi Enti locali ed in particolar modo di quelli di piccole dimensioni.

- Art. 1, co. 1, lett. r)

"Nel comma 1 dell'articolo 163 dopo le parole ", rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione".

PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI: in merito alla possibilità di affidare funzioni segretarili a persone che abbiano solo frequentato il corso-concorso senza superare l'esame finale, si ritiene di formulare parere NEGATIVO. Un correttivo necessario per rendere la norma in grado di valorizzare la professionalità dei segretari comunali e di fornire agli Enti locali personale qualificato e che comunque non sia stato individuato come non idoneo al servizio a seguito di uno specifico esame, potrebbe essere quello di precisare che la possibilità di svolgere funzioni segretarili è preclusa a chi abbia tentato e non superato l'esame di abilitazione finale precisando, ad es: "o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione e che non abbiano ancora esperito l'esame di abilitazione".

- Art. 1, co. 1, lett. s)

"Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente: s) "Art. 163-bis Messa a disposizione di personale abilitato alle funzioni di segretario comunale 1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni



e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare. 2. La nomina è disposta con decreto del presidente della provincia. 3. I rapporti tra gli enti sono disciplinati da una convenzione approvata dalle rispettive giunte comunali. 4. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito."

Parere NEGATIVO: si evidenziano, in primo luogo, diverse perplessità legate alla introdotta possibilità di supplenza dei Comuni ad attività che già la Provincia può esercitare, ai sensi della normativa provinciale vigente, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e tutela sugli Enti locali. Funzioni che la Provincia può svolgere con un apparato più strutturato - o strutturabile - di quello degli Enti locali e quindi in grado di assicurare le funzioni di cui si tratta in maniera complessivamente più efficiente ed efficace.

In questo senso il Consiglio delle autonomie locali aveva già in precedente occasione manifestato la disponibilità del Consorzio dei Comuni Trentini a dotarsi di un'equipe di personale utile a garantire le reggenze e supplenze di sedi segretarili, proprio per sopperire alle difficoltà organizzative causate dall'aiuto che il singolo comune vorrebbe - ma non potrebbe - fornire.

Si riportano, peraltro, i dubbi già sopra espressi in merito alla parificazione tra il personale con abilitazione e il personale che abbia solo frequentato il corso-concorso per segretari comunali senza superare l'esame finale.

Si evidenzia, infine, che l'omologa disciplina provinciale (art. 8 co. 3.1. L.P. 7/1997) prevede la possibilità di supplenza o reggenza solo per i dipendenti provinciali in possesso dell'abilitazione.

Modifiche agli articoli 96 della L.R. 2/2018 e 6 della LR 7/2021


In vista dell'approvazione del nuovo ordinamento professionale del comparto delle autonomie locali è stata proposta, all'interno di APRAN, una nuova disciplina relativa al primo inquadramento del personale dipendente dei Comuni e delle Comunità ed una disciplina per le relative successive progressioni orizzontali e verticali.

Riguardo alle progressioni orizzontali ed alle progressioni verticali nell'ambito della stessa categoria (domani Area) e tra categorie, sono state illustrate specifiche disposizioni, sorrette da una specifica normativa provinciale che risulta, in parte approvata e per buona parte da approvare a relativo sostegno.

In particolare, nel nuovo ordinamento professionale saranno probabilmente introdotte procedure di tipo valutativo e comparativo, che si affiancheranno, in determinate circostanze, all'attuale procedura selettiva prevista dall'ordinamento regionale.

Obiettivo della riforma, in corso di discussione, è quello di riuscire a valutare, nel tempo, il dipendente per consentire, al personale più meritevole, una giusta progressione di carriera (orizzontale e verticale) e incrementare l'attrattività, ad oggi in discussione, del posto di lavoro pubblico.

Tenuto conto del rilevante interesse degli Enti locali trentini a mantenere in capo alla Regione, seppur con i dovuti distinguo tra le Province di Trento e Bolzano, la competenza in materia di "Ordinamento degli Enti locali" e dell'analogo interesse





a conservare per le Autonomie locali (Provincia-Comuni e Comunità) un Ordinamento del personale per quanto possibile omogeneo, si propone di modificare, in coerenza con le premesse evidenziate, gli articoli 96 della L.R. 2/2018 e 6 della LR 7/2021.

Questo al fine di consentire, senza attendere una successiva tornata legislativa del Consiglio regionale, che potrebbe risultare incompatibile con i tempi di condivisione del Nuovo ordinamento professionale, che le progressioni orizzontali e verticali, ferme restando le riserve di posti eventualmente previste per l'accesso dall'esterno, possano essere effettuate attraverso le procedure selettive, comparative e valutative previste dalla contrattazione collettiva, condivisa in coerenza con l'ordinamento provinciale vigente.

Incidentalmente si segnala che non in tutti i casi, secondo le ipotesi prospettate, sarebbe previsto il ben noto limite del 50 per cento delle posizioni per l'accesso all'esterno attualmente previsto dall'ordinamento regionale.

In alternativa alle modifiche sopra proposte - e fermo restando i dubbi sopra rilevati riguardo ad una disciplina provinciale da utilizzare in luogo della disciplina regionale - si potrebbe altresì acconsentire ad una modifica del CEL per i soli Comuni e Comunità della provincia di Trento che applichi, per il primo inquadramento e per le progressioni, la disciplina della rispettiva Provincia autonoma.

In questo caso, naturalmente, andrebbe evitato che le disposizioni provinciali fossero applicabili direttamente a Comuni e Comunità per la parte relativa alla competenza degli Organi previsti dalla normativa provinciale e alle funzioni assegnate alla Provincia dalla medesima normativa.

Come noto, infatti, gli Organismi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità detengono ad oggi una particolare funzione, che è indispensabile valorizzare, nell'ambito della contrattazione collettiva e gli Enti locali hanno parallelamente una propria autonomia in materia di organizzazione del personale dipendente.

Una soluzione al tema evidenziato potrebbe essere quella di ipotizzare una funzione di raccordo in capo al Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento, direttamente assegnata dalla normativa regionale in linea con quanto di seguito riportato:

"Per i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento, in materia di progressioni economiche e giuridiche, nonché di riserva di accessi dall'esterno, si applica la disciplina prevista per il personale della Provincia Autonoma di Trento. Gli organi previsti dalla legge provinciale sono sostituiti dagli omologhi organi degli Enti locali o dagli Organismi maggiormente rappresentativi dei comuni a livello provinciale secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono individuate le disposizioni provinciali di riferimento e le competenze previste dal periodo precedente. Fino all'entrata in vigore della predetta intesa, continuano a trovare applicazione le norme regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo."

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Giannina



cr_taaS-29/06/2023-0002499-A

Trasmetto in allegato i pareri.

Cordiali saluti.

La segreteria